

N. 3-4/22 RG

## Liquidazione del patrimonio di

e

del



## Tribunale di Modena Sezione III civile

Il Giudice,

**viste** le domande di liquidazione del patrimonio *ex* artt. 14-*ter* e ss. l. n. 3/2012 depositate in data 13.1.22 dai coniugi e

(compiutamente generalizzati in ricorso; d'ora in poi "i ricorrenti") con gli Avv.ti , e la documentazione alle stesse allegata;

**ritenuto** applicabile l'art. 7-bis l. cit. alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Trib. Mantova 31.5.2021 Est. Bernardi in www.ilcaso.it);

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo i ricorrenti residenti in :

**letta** la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott.

24.12.2021;

rilevato che la ricorrente ha svolto attività imprenditoriale in forma individuale sino al 11.10.2019, momento in cui l'attività è cessata e la impresa è stata cancellata dal Registro Imprese; risulta pertanto superato il termine di cui al comma primo dell'art. 10 l.fall;

rilevato che il ricorrente ha svolto attività imprenditoriale in forma individuale sino al 08.2.2000, momento in cui l'attività è cessata e la impresa è stata cancellata dal Registro Imprese; risulta pertanto ampiamente superato il termine di cui al comma primo dell'art. 10 l.fall.;

quanto alla facoltà di dimostrare la cessazione dell'attività in un momento successivo a quello della cancellazione, ai fini del decorso del termine annuale, riconosciuta dal comma secondo del medesimo articolo, non emerge dagli atti alcun elemento idoneo a destare il sospetto della possibile o probabile continuazione dell'attività imprenditoriale successivamente alla cancellazione, e comunque fino ad una data utile a rendere astrattamente assoggettabile i ricorrenti ad un ricorso per fallimento.

La circostanza che i coniugi abbiano poi lavorato a tempo pieno in tempi recenti (come si evince dalla documentazione in atti), anzi, depone in senso nettamente contrario



rispetto ad una tale eventualità, rendendo pertanto di assai difficile configurazione, ove pure ricorressero i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l.fall., la permanente assoggettabilità dei predetti alle procedure concorsuali disciplinate dalla medesima legge.

Pertanto, deve escludersi che i ricorrenti siano sottoponibile al fallimento o ad altra procedura concorsuale maggiore diversa da quelle di cui alla legge 3/12; essi, quindi, sono legittimati a richiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;

rilevato che i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi, non sono mai stati in precedenza ammessi ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;

**rilevato che** i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che:

- la , a fronte dei debiti esigibili per complessivi euro 396.821,76 (oltre al debito verso OCC e Legale) può contare solo sul modesto reddito di euro 1.200,00 mensili circa, quasi interamente assorbito dalle spese di mantenimento per sé ed il coniuge, essendo inoltre titolare di un patrimonio di valore di molto inferiore al debito complessivo, ed il cui elemento più significativo (la proprietà dell'immobile di Sestola, per un valore stimato di € 263.000,00) risulta gravato da pregiudizialità rilevante;
- il , a fronte dei debiti esigibili per complessivi euro 203.886,46 (oltre al debito verso OCC e Legale) può contare solo sul modesto reddito di euro 1.300,00 mensili circa, quasi interamente assorbito dalle spese di mantenimento per sé ed il coniuge, essendo inoltre titolare di un patrimonio di valore di molto inferiore al debito complessivo;

**rilevato che** alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14-*ter*, c. 3 legge 3/12, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;

rilevato che la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti sopra indicati) e patrimoniale (beni di proprietà e redditi sopra indicati) dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dai debitori in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;



rilevato che i ricorrenti sono effettivamente titolare di beni (proprietà dell'immobile, veicoli, e quota di reddito appresso indicata) da liquidare e da mettere a disposizione dei creditori; vi sono dunque beni messi a disposizione dei creditori, almeno astrattamente di valore superiore alle spese di procedura maturate – compenso OCC e del legale – e che matureranno), ferma ogni futura valutazione sulla esdebitazione (ove richiesta), nel caso in cui – all'esito della liquidazione – non si riuscisse a pagare almeno in parte i creditori concorsuali;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;

rilevato che va emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14-quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14-novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura;

chiarito che, ai fini di cui al punto che precede, e con specifico riferimento alla posizione della che l'art. 41 TUB, che accorda al creditore fondiario procedente il privilegio processuale, non è applicabile alla presente procedura, per quanto di competenza di questo Giudice; ciò, con la conseguenza che il Liquidatore dovrà instare per ottenere la declaratoria di improcedibilità della esecuzione in corso;

**rilevato che** i coniugi ricorrenti hanno elencato spese mensili per il proprio mantenimento, per complessivi Euro 1.500,00, importo che deve ritenersi congruo.

Va pertanto indicato in euro 1.500,00 mensili (<u>e, quindi, indicativamente 750,00 euro a testa</u>) il reddito che i ricorrenti potranno trattenere per sé, con conseguente obbligo di mettere a disposizione del liquidatore tutto quanto percepito in eccesso rispetto a detta soglia. Il tutto con obbligo di documentare al liquidatore, ogni quattro mesi, le



entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovesse svolgere in futuro, nonché ogni altra utilità sopravvenuta durante il periodo di pendenza della presente procedura;

rilevato che il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento presso il registro immobiliare ed il PRA in relazione ai veicoli e all'immobile compresi nella liquidazione. Non è invece necessaria la annotazione nel Registro delle Imprese in relazione alle imprese individuali, essendo le stesse già cancellate da tale registro.

**ritenuto opportuno** fissare al liquidatore i termini indicati nella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;

**ritenuto che**, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidatore e l'andamento della procedura, sia opportuno porre a carico del liquidatore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nella parte motiva;

P.Q.M.

## Visto l'art. 14-quinquies legge 3/12:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

)

compiutamente generalizzati in ricorso.

Dispone che le masse attive e passive rimangano distinte.

2) nomina liquidatore

del Foro di Modena;

- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex* art. 14-novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di ;
- 5) esaminati gli atti e i documenti dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 che risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nella misura, su base mensile, di euro 1.500,00 (e, quindi, indicativamente 750,00 euro a testa, salvo nuovo provvedimento di modifica di questo GD). Il reddito percepito in eccesso rispetto a tale importo dovrà essere messo a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. I ricorrenti, ogni quattro mesi, dovranno documentare al liquidatore le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovessero svolgere in futuro. E' fatto inoltre obbligo di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà



essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

- 6) ordina ai ricorrenti di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore
- a semplice richiesta tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare;
- 8) dispone che il liquidatore:
- provveda, **entro 60 giorni** dalla comunicazione, alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;
- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;
- provveda **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14-octies legge 3/12;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14-novies, c. 5 legge 3/12;
- provveda agli altri incombenti di cui all'art. 14-novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;
- 9) dispone che **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 30.6.2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se i ricorrenti a) stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stiano svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si siano attivati per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto dovrà essere comunicato anche all'OCC dell'ODCEC di Modena;
- 10) dispone che, con l'ausilio del liquidatore, la parte dispositiva del presente decreto sia pubblicata nella area web dedicata sul sito del Tribunale di Modena;
- 11) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel pubblico registro automobilistico e nel registro immobiliare.



Si comunichi ai ricorrenti presso i Legali, all'OCC, al liquidatore e al Gestore della Crisi.

Modena, 03.2.2022

Il giudice Dott. Carlo Bianconi